

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 137/02/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, tempestivamente prodotto, il signor Cl. Za. nella sua qualità di legale rappresentante della società MONTICHIARI DUE SRL, impugna l'avviso d'accertamento n. 02220100027666741, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brescia, per IVA-IRPEG-IRAP relativamente all'anno d'imposta 2003.

La contestazione dell'ufficio impositore è relativa al valore di aree edificabili e di un terreno non edificabile.

Sostiene la parte ricorrente che l'ufficio ha utilizzato i valori dell'osservatorio immobiliare, calcolando maggiori operazioni imponibili ai fini delle imposte. La parte si avvale di una perizia di stima in sede di accertamento con adesione ed una convenzione urbanistica con il Comune di Montichiari.

Le parti raggiungono un accordo, e la società versa la prima rata, e poi le successive estinguendo completamente il debito.

L'Ufficio impositore si costituisce in giudizio e sostiene che l'accertamento con adesione non può intendersi perfezionato, in quanto il contribuente ha ommesso di presentare la garanzia prevista dalla normativa, in caso di pagamento rateale, conseguentemente i versamenti non hanno alcun valore.

La Commissione si riserva di decidere.

La Commissione, sciolta la riserva, esaminata la documentazione prodotta, osserva che le motivazioni addotte dalla ricorrente sono accoglibili, in quanto è documentato che il debito del contribuente è stato completamente assolto, pagando tutte le n. 12 rate concordate, dal 16.06.2009 al 17.02.2010. La cartella esattoriale è stata notificata il 04.03.2011, quindi ben oltre il termine di pagamento dell'ultima rata, ne consegue che l'ufficio è stato ampiamente soddisfatto. Nel caso di specie ancorché non è stata versata la garanzia nei tempi prescritti, l'Erario è stato ampiamente soddisfatto, conseguentemente nessun pregio può avere l'emissione della cartella.

Il ricorso deve essere accolto e condannato l'ufficio in favore della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.745,60.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla l'iscrizione a ruolo impugnata. Condanna l'ufficio in favore della parte ricorrente la refusione delle spese di lite che liquida in € 2.745,60.